

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO****Sezione Prima Civile*****Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa***

In persona del giudice designato, dott. Pasquale Russolillo,

nel procedimento per conferma di misure protettive portante il numero **1121** del Registro della Volontaria Giurisdizione dell'anno **2026**, promosso da

(C.F.), in

persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con il patrocinio dell'avv. CARMINE NAPOLITANO, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

ricorrente

nei confronti di:

(C.F.) *in persona del legale rappresentante pro-tempore*, con il patrocinio dell'avv. MARIO PANEBIANCO e GIUSEPPE ESPOSITO, giusta procura in calce alla memoria di costituzione

visti gli artt. 18 e ss. C.C.I.,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

con ricorso depositato in cancelleria in data 22/05/2026, la società

ha chiesto la conferma delle seguenti misure protettive *erga omnes*:

divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore istante;



divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società;

inibitoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

divieto per i creditori sociali nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare l'adempimento di contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno del creditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 co. 5 CCII;

le suddette misure hanno prodotto effetti provvisori a seguito di pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese in data 21/05/2026 nell'ambito della procedura di composizione negoziata avviata con accettazione della nomina da parte dell'esperto, dott. _____ in data 21/05/2026 (come da visura camerale in atti);

l'esponente ha, altresì, chiesto la concessione delle seguenti misure cautelari:

inibitoria per le società concedenti dei rapporti di leasing degli autoveicoli, trattori e rimorchi di risolvere i contratti in corso;

divieto per le banche di segnalazione della società istante alla Crif, Centrale Rischi della Banca d'Italia e ad ogni altra banca dati relativa a crediti in sofferenza;

divieto per _____ e _____ di escutere la garanzia prestata da _____ per le linee di credito costituite da finanziamenti dell'importo di € 150.000 ciascuno;

divieto per _____ di escutere la garanzia fideiussoria (fideiussione omnibus) prestata da _____ e da _____ ;

divieto per ADER di apprendere tramite pignoramento ex art. 72 bis e 48 DPR 602/1973 le somme dovute da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla società istante;

la ricorrente, dopo aver dichiarato di non aver avuto accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste dall'art. 25 *quinquies* CCII, ha rappresentato che l'odierno ricorso ha la finalità di rendere possibile l'avvio delle trattative con i creditori, indispensabili per giungere al risanamento aziendale;



oltre alle produzioni obbligatorie previste dall'art. 19 co. 2 CCII è stata acquisita la seguente ulteriore documentazione: a) dichiarazione sull'esistenza di azioni esecutive, cautelari e ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale; b) visura camerale storica aggiornata con annotazione del numero di ruolo generale del presente procedimento; c) dichiarazione che non risultino pendenti i procedimenti di cui all'art. 25 *quinquies* CCI e che non siano state rinunciate domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi; d) relazione dell'esperto recante informativa sull'esito del *test* pratico, sulla regolarità e congruenza della documentazione contabile, sull'esistenza di concrete prospettive di risanamento, sulla funzionalità delle misure richieste ai fini dello svolgimento e del buon esito delle trattative, individuazione delle parti nei cui confronti le misure produrranno i loro effetti e valutazione dell'eventuale opportunità di ridurne i destinatari; e) esito del *test* pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento;

il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati: all'esperto; ai creditori destinatari delle misure protettive provvisoriamente efficaci; ai dieci maggiori creditori; ad Agenzia delle Entrate di Avellino e Campania; alle società di leasing nei cui confronti sono state richieste misure cautelari; a
. e ad ;

si è costituito un unico creditore, la società , eccettuando l'eccessiva genericità del piano di risanamento e comunque la sua eccessiva durata (quinquennale) e chiedendo, per l'effetto, il rigetto della domanda, ovvero, in subordine, la limitazione della durata delle misure cautelari e protettive a non oltre trenta giorni;

all'udienza del 25/06/2026 l'esperto ha espresso un giudizio positivo sulla funzionalità delle misure ad assicurare il buon esito delle trattative e sulla probabilità di risanamento aziendale;

le parti costituite hanno insistito nelle rispettive richieste;

Considerato che:

sussiste la competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 27 CCII, avendo la società ricorrente sede in ;

in via preliminare occorre verificare la sussistenza delle condizioni soggettive che il ricorrente deve avere per l'accesso alla procedura: a) la qualità di imprenditore



commerciale o agricolo necessaria al fine di avvalersi della procedura di composizione negoziata della crisi, indipendentemente dai requisiti dimensionali; b) non aver introdotto i procedimenti per l'accesso a strumenti di regolazione della crisi individuati dall'art. 25 *quinquies* CCII o non avervi rinunciato nei quattro mesi precedenti al deposito dell'istanza di accesso alla composizione negoziata; c) non aver avviato altra procedura di composizione negoziata conclusasi con archiviazione da meno di un anno (art. 17 co. 9 CCII);

la parte istante è una società commerciale operante nel settore dei trasporti e spedizione di merci e nella vendita e noleggio di autovetture ed automezzi anche industriali;

ottemperando alla richiesta di integrazione documentale, la ricorrente ha, inoltre, dichiarato di non avere in corso procedimenti per l'accesso del debitore agli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

infine, non risulta, alla luce delle risultanze della visura camerale aggiornata, l'avvio di precedenti percorsi di composizione negoziata;

passando all'esame del merito, la natura cautelare del presente procedimento impone la verifica del *fumus boni iuris* e nel *periculum in mora*, secondo la speciale declinazione che tali presupposti assumono nella materia in esame;

il Codice della Crisi ha recepito la disciplina della composizione negoziata introdotta dal D.L. 118/2021 senza apportarvi significative modifiche, salvo prevedere fra gli atti da allegare al ricorso “*un progetto di piano di risanamento*”, nel quale devono essere elaborate, sia pure in termini non necessariamente completi (potendo il piano subire variazioni alla luce dell'andamento delle trattative e della compartecipazione dei creditori al processo di recupero degli equilibri aziendali), le linee guida del percorso che l'imprenditore intende seguire in condizioni di coerenza e congruità con gli esiti del *test* pratico.

il *fumus boni iuris* consiste anzitutto nell'accertamento della condizione oggettiva che consente all'imprenditore di avvalersi della composizione negoziata, ovvero l'esistenza di uno stato di crisi o di insolvenza, sia essa prospettica o già concretizzatasi, purché sempre reversibile, tale cioè tale da rendere tuttora perseguibile



secondo un criterio di ragionevolezza (ovvero di concreta probabilità) il risanamento aziendale;

la verifica della suindicata condizione, da compiersi in via sommaria tenuto conto delle caratteristiche dell'accertamento cautelare, deve basarsi: a) sugli esiti del *test* pratico, finalizzato a valutare in via preliminare la complessità del risanamento sulla base di un indice di riferimento dato dal rapporto *“fra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi a servizio del debito”*, nonché a stabilire, di conseguenza, la tipologia degli interventi da compiere per raggiungere nuovamente l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale; b) sul piano di risanamento predisposto dall'imprenditore in base alla lista di controllo messa a sua disposizione, la cui produzione in giudizio, sia pure sotto forma di mero progetto, è oggi prevista sin dall'avvio della procedura; c) sull'analisi di coerenza effettuata dall'esperto, consistente nella vaglio critico delle premesse e degli obiettivi del progetto di risanamento, attraverso adeguati riscontri ed eventuali proposte di modifica, ovvero in ultima analisi in un'attestazione di veridicità dei dati contabili forniti dall'imprenditore e di fattibilità del piano;

dall'esame della documentazione in atti emerge che:

- la società istante ha depositato un test pratico da cui risulta un indice pari a 2,07, che corrisponde, secondo il recente decreto dirigenziale 23/04/2026 ad un grado di difficoltà del risanamento “contenuto”, tale cioè da poter essere realizzato con l'andamento corrente dell'impresa;
- il progetto di piano di risanamento individua interventi di discontinuità rispetto alla gestione corrente consistenti in: 1) rinegoziazione di alcuni contratti di trasporto con adeguamento delle tariffe ai maggiori costi imposti dal mercato; 2) razionalizzazione dei costi fissi mediante rideterminazione delle condizioni contrattuali con i principali fornitori e concentrazione dei volumi su fornitori selezionati, oltre che mediante riorganizzazione del personale; 3) miglioramento della gestione finanziaria e dei flussi di cassa attraverso un efficientamento delle modalità di recupero dei crediti; 4) rimodulazione del parco mezzi anche con rinegoziazione dei contratti di *leasing*, con allungamento della durata del piano di pagamenti ed abbattimento delle rate; 5) ristrutturazione dei debiti verso banche, Erario e fornitori strategici;



- l'esperto ha criticato la modalità di redazione del test pratico, evidenziando che erroneamente la società ha incluso nel denominatore *“flussi al servizio del debito”* il margine operativo prospettico risultante dalla ristrutturazione del debito fiscale, anziché considerare quello dell'esercizio in corso normalizzato; ha pertanto affermato che il grado di difficoltà deve intendersi più elevato ed superiore a cinque;
- cionondimeno l'esperto ha reputato coerente il piano presentato dalla società con le prospettive di risanamento in regime di continuità diretta evidenziando che, a tal fine, si rende necessaria la realizzazione di tre condizioni essenziali: *“1. L'effettiva esecuzione delle dismissioni dei mezzi programmate. 2. Il buon esito delle trattative con i principali creditori (banche, fornitori, Erario) e clienti. 3. La generazione di un cash-flow operativo costante, capace di onorare il debito ristrutturato secondo le scadenze previste”*;
- la società ha sollevato contestazioni sulla credibilità del piano, evidenziando che esso risulta eccessivamente generico in ordine alle modalità di realizzazione degli obiettivi programmatici, oltre che privo di concrete garanzie;

fatte le superiori premesse, deve ritenersi sussistente il *fumus* della tutela richiesta alla luce delle considerazioni che seguono;

correttamente l'esperto ha evidenziato che il *test* pratico redatto dalla società proponente non è rispettoso delle condizioni per la sua redazione previste dal vigente Decreto Dirigenziale;

il provvedimento in questione ha fornito importanti chiarimenti sulle finalità e le modalità di redazione del *test*;

esso ha la finalità di fornire una prognosi delle concrete difficoltà del processo di risanamento nell'ipotesi di *“stazionarietà dell'andamento aziendale”*, ovvero considerando la situazione debitoria e l'andamento dei flussi a servizio del debito esistente alla data di accesso dell'imprenditore al percorso di composizione negoziata; il numeratore della frazione deve, pertanto, tener conto dell'intero debito da ristrutturare, con esclusione delle sole passività a cui l'impresa riesce regolarmente a far fronte con la gestione finanziaria corrente, mentre il denominatore deve includere i soli flussi realizzabili secondo l'andamento aziendale attuale, non potendo includere



i margini operativi prospettici derivanti dall'attuazione di iniziative non ancora poste in essere;

la superiore considerazione non esclude, peraltro, la rilevanza del piano di risanamento ed anzi la valorizza, tenuto conto che esso deve essere redatto proprio al fine di individuare le linee direttrici necessarie a ricondurre i risultati del *test* entro un *range* compatibile con la prospettiva concreta di risanamento ipotizzata dall'imprenditore;

il piano, infatti, si compone di un obiettivo programmatico finale, che può essere quello della continuità diretta o indiretta, e di iniziative intermedie che devono essere funzionali alla sua realizzazione secondo un giudizio prognostico di regolarità causale basato su un elevato grado di probabilità;

tale considerazione consente di completare il ragionamento individuando l'oggetto principale del sindacato giudiziale, vale a dire la relazione dell'esperto, a cui è demandato il compito di verificare, tramite analisi di coerenza: a) la congruenza delle iniziative assunte o comunque previste dal piano rispetto all'obiettivo programmatico; b) la fattibilità delle stesse, ovvero esistenza di riscontri estrinseci che rendono sufficientemente credibile la loro attuazione;

una volta che l'imprenditore abbia individuato le iniziative da assumere per il risanamento - condizione questa indispensabile per l'accesso alla tutela protettiva e cautelare che presuppone infatti la redazione di un progetto di piano - all'esperto è infatti demandato il compito di *“svolgere nuovamente l'esercizio del test tenendo conto degli effetti previsti nel piano per valutarne la coerenza ai fini del risanamento”* (cfr. Decreto dirigenziale del 23/04/2026 nota 1 Sez. I del e punto 5.5 Sez. III);

nella fattispecie in esame emerge che la società istante versa in condizione di insolvenza, non essendo risultata in grado di adempiere alle proprie obbligazioni verso l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali con le risorse correnti, tanto da essere destinataria di pignoramenti presso terzi che hanno arrestato i flussi di cassa e impedito la normale operatività aziendale; in questo quadro si colloca anche il mancato pagamento di una delle rate del contratto di *leasing* in essere con la società

;

le sopravvenienze derivanti dalla contabilizzazione del debito fiscale hanno comportato nel bilancio 2025 un risultato di esercizio pari a -842.326 €, che ha



totalmente eroso il capitale sociale determinando un valore di patrimonio netto pari a – 832.326 €;

coerentemente la ricorrente ha previsto nel progetto di piano la conclusione dell'accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria ed il concessionario per la riscossione ai sensi dell'art. 23 co. 2 bis CCII, evidenziando nei bilanci previsionali l'effetto positivo che ne deriverebbe in termini di ripristino dell'equilibrio patrimoniale ed economico finanziario;

l'accordo transattivo ipotizzato nel piano prevede “ *lo stralcio di quota parte della sorta capitale, delle sanzioni ed interessi e la rateizzazione della debitoria residua, nonché la rateizzazione dei debiti contributivi, al fine di ottenere piani di pagamenti finanziariamente sostenibili*”, per effetto del quale la ricorrente ha dimostrato con i bilanci previsionali redatti di poter ricostituire il patrimonio netto già nel primo anno e di recuperare un'ampia marginalità, sufficiente al pagamento dei debiti scaduti;

l'esperto ha formulato parere favorevole riguardo alla capacità del piano predisposto, ove attuato, di realizzare in prospettiva risultati economici e finanziari idonei a sostenere il risanamento senza che occorra il trasferimento dell'azienda a terzi, giudicando pertanto la situazione di insolvenza reversibile e le iniziative proposte coerenti con l'obiettivo proposto;

va evidenziato al riguardo, tuttavia, che l'accordo transattivo previsto dall'art. 23 co. 2 bis CCII non è esteso ai debiti previdenziali, circostanza di cui non sembra essersi tenuto conto, ragion per cui si richiede nel prosieguo una maggior dettaglio riguardo ai contenuti della proposta in corso di predisposizione, attualmente solo accennati;

non emergono inoltre profili di manifesta inattuabilità del piano;

la prognosi positiva dell'esperto, sia pure alla luce di un'analisi necessariamente limitata alla documentazione in atti ed all'esito dell'audizione del legale rappresentante dell'impresa, tiene conto con logica motivazione dell'andamento della gestione aziendale, finora idonea ad assicurare il pagamento dei fornitori e degli istituti di credito, oltre che delle capacità reddituali dell'azienda, risultanti dal fatturato storico;

tale giudizio trova precisi riscontri estrinseci: a) la conservazione della fiducia da parte del sistema bancario e finanziario, non essendo state revocate le linee di credito



concesse all'impresa, né interrotti i pagamenti delle rate dei finanziamenti in essere;
b) il mantenimento della forza lavoro necessaria alla prosecuzione dell'attività aziendale; c) la conservazione dei beni aziendali, essendo stati finora onorati i rapporti contrattuali relativi alla concessione in *leasing* degli automezzi impiegati;

tali elementi, in una fase ancora embrionale delle trattative, sono sufficienti ad accogliere, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, le richieste di parte ricorrente relative alla protezione del proprio patrimonio dalle iniziative esecutive in corso;

venendo all'esame dell'ulteriore requisito oggettivo, ovvero il *periculum in mora*, esso consiste nell'accertare il «*rischio che la mancata concessione delle misure possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative*»;

l'indagine richiesta si estende a tre distinti profili: a) la conduzione delle trattative con correttezza e buona fede in modo da garantire ai creditori interessati una completa informazione; b) la strumentalità delle misure protettive attivate dall'imprenditore rispetto al buon esito del negoziato in essere o in procinto di essere avviato; c) il contemperamento dei contrapposti interessi in modo che le misure non risultino sproporzionate rispetto al pregiudizio in concreto arrecato ai creditori;

sotto il primo profilo è indispensabile che sia anzitutto verificata la collaborazione prestata dall'imprenditore, il quale «*ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori*» (art.16 co. 4 C.C.I.);

nel caso di specie la disponibilità dell'imprenditore a favorire il buon andamento delle trattative fornendo ogni necessaria informazione è stata oggetto di specifica informativa da parte dell'esperto;

passando all'esame del secondo, non vi è dubbio che le misure protettive richieste sono strettamente funzionali ad assicurare l'attuazione del piano che il debitore intende sottoporre ai creditori nel corso delle trattative, atteso che l'attuale blocco dei conti derivante dal pignoramento erariale impedisce la normale operatività aziendale;

quanto al terzo profilo occorre considerare che l'inibitoria delle azioni esecutive non risulta neppure eccessivamente pregiudizievole per l'amministrazione finanziaria, la quale conserva integra la garanzia dei beni già pignorati in quanto le esecuzioni in



corso restano soltanto sospese e possono essere utilmente riattivate in caso di insuccesso del percorso intrapreso dalla società ricorrente;

parimenti il divieto per i contraenti, *in primis* le società di *leasing* destinatari delle misure, di attivare i mezzi di autotutela negoziale, sospendendo o risolvendo i rapporti in essere in conseguenza degli inadempimenti pregressi, risulta giustificato dalla necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività aziendale in attesa del completamento del percorso di risanamento e tale da non arrecare irrimediabile pregiudizio ai creditori, atteso che la proponente è tenuta, nel prosieguo della composizione negoziata, ad onorare i debiti venuti successivamente in scadenza;

occorre precisare che anche l'inibitoria delle autotutele negoziali costituisce misura protettiva – non cautelare come sostenuto dalla ricorrente – e pertanto già efficace per effetto della pubblicazione dell'istanza, così come ricavabile dall'art. 18 co. 5 CCII;

venendo all'esame delle misure cautelari, esse si distinguono dalle protettive per il carattere dell'atipicità e per la necessità che si rivolgano a singoli creditori, con la conseguenza che esse non possono operare in via provvisoria, ma solo a seguito di concessione da parte del giudice;

occorre pertanto verificare per ciascuna di esse sia l'astratta ammissibilità dello strumento richiesto, sia il pregiudizio per la posizione del destinatario della misura, eventualmente attenuabile con la fissazione di un termine di durata della tutela;

con riferimento alla richiesta relativa al divieto per _____ e
di avviare o proseguire il procedimento di escussione della garanzia pubblica a prima richiesta prestata da _____ a sostegno delle linee di credito aperte in favore della società istante, essa trova giustificazione in quanto essenziale per la corretta e regolare prosecuzione delle trattative;

la giurisprudenza ha assunto al riguardo un orientamento prevalentemente favorevole, sulla scorta della qui condivisa argomentazione che si tratta di misura idonea a rendere più agevole la trattativa con gli istituti di credito garantiti, favorendone l'attivo coinvolgimento nel negoziato e, dunque, nel percorso di risanamento, come richiesto dall'art. 16 c. 5 CCII (cfr. Trib. Piacenza 21/05/2026; Trib. Vicenza 23/07/2025; Trib. Verona 13/5/2025; Trib. Modena 8/3/2025);



laddove, infatti, il creditore garantito potesse continuare ad avvantaggiarsi della facoltà di traslare il rischio dell'insolvenza sul soggetto pubblico, nella prevista misura dell'ottanta per cento del credito, sarebbe inevitabilmente portato a far prevalere l'interesse individuale su quello collettivo, alla cui tutela mira invece la disciplina della tempestiva emersione della crisi;

la nozione di "*misura protettiva*" adottata dal Codice della crisi (art. 2 lett. p CCII) conferma che tale protezione non ha ad oggetto solo il patrimonio del debitore, né soltanto il complesso aziendale comprensivo di beni di proprietà altrui, bensì la "*fase delle trattative*" in quanto tale, mirando a creare uno scudo che possa disincentivare, tanto più necessario nell'ambito di un percorso di natura stragiudiziale, iniziative di singoli creditori ove idonee a sottrarre risorse finanziarie altrimenti destinabili al piano di risanamento;

un simile rischio, sia pure sotto una particolare prospettiva, ricorre anche nel caso di escussione della garanzia pubblica da parte delle banche, atteso che, disincentivando la gestione solidaristica della crisi aziendale da parte dei creditori finanziari, senza dubbio più propensi del creditore pubblico a rimettere volontariamente il debito, rende più difficilmente disponibili e distribuibili le risorse eccedentarie che l'imprenditore ritiene di ricavare dalla falcidia;

anche il recente decreto dirigenziale, nel prevedere la necessità che l'imprenditore fornisca la stima precisa del valore di liquidazione (Sez. II par 6), va in modo più chiaro nella direzione indicata, dimostrando che già nella composizione negoziata le valutazioni del ceto creditorio possono essere influenzate dalla convenienza della proposta loro formulata rispetto all'apertura della procedura di insolvenza, così da influenzare anche la posizione del gestore del fondo di garanzia il cui credito è assistito da privilegio, ben potendo egli trarre dalla composizione negoziata un vantaggio nelle ipotesi in cui l'accordo con l'imprenditore offra prospettive di recupero superiori rispetto a quelle derivanti dall'alternativa liquidatoria;

venendo all'estensione della tutela al patrimonio dei soci fideiussori essa può in astratto trovare giustificazione nell'ottica del diretto coinvolgimento di questi ultimi nel percorso di risanamento ai fini del buon esito delle trattative, sicché occorre che il piano specifichi in che misura è previsto il loro apporto finanziario;



la tutela cautelare, come quella protettiva, ha come scopo la tutela del patrimonio del debitore ma sempre in funzione dell'obiettivo del risanamento aziendale, dal che si desume che solo in questa ottica può giustificarsi l'estensione della protezione al terzo coobbligato, sia che la responsabilità solidale derivi dalla legge, come nel caso del socio illimitatamente responsabile, sia che consegua alla prestazione di una garanzia fideiussoria (Trib. Milano 10 febbraio 2025; Trib. Brescia 17 aprile 2025; Trib. Modena 8 marzo 2025);

nella fattispecie in esame non ricorre la condizione sopra vista, atteso che il piano di risanamento e ristrutturazione dei debiti aziendali presentato dalla società ricorrente è esclusivamente incentrato sull'utilizzo di risorse endogene derivanti dalla prosecuzione dell'attività aziendale;

va pertanto negata l'estensione della tutela inibitoria delle azioni esecutive al patrimonio del socio accomandante e del socio accomandatario;

è stata richiesta l'inibitoria per le banche e le società finanziarie di procedere alle segnalazioni alla Crif, alla Centrale Rischio della Banca d'Italia e ad ogni altra banca dati relative ai crediti in sofferenza;

si tratta di misura che appare genericamente descritta, non essendo chiaro se tale divieto si estenda anche ad inadempimenti futuri o sia riferito solo al mancato pagamento di debiti pregressi;

ad ogni modo la cautela risulta poco conferente rispetto agli scopi della composizione negoziata in corso, sia perché non è previsto il ricorso al credito bancario di altri istituti ai fini dell'esecuzione del piano di risanamento, sia perché l'accesso alla tutela protettiva generalizzata nei confronti dei creditori realizza già di per sé la *discovery* della situazione di crisi in cui versa la società istante e che essa vorrebbe invece evitare con il divieto di segnalazione alle banche dati del sistema interbancario;

l'ultima misura cautelare richiesta, consistente nel divieto per ADER di apprendere tramite pignoramento le somme dovute da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla società ricorrente costituisce una duplicazione della tutela protettiva già accordata rispetto alle azioni esecutive, evidentemente comprensive dell'esecuzione esattoriale;

quanto alla durata della protezione accordata, si ritiene di dover concedere un termine pari a centoventi giorni con decorrenza dalla data di iscrizione dell'istanza avvenuta



il 21/05/2026, utile all'esperto per monitorare l'andamento delle trattative con i creditori convocati, la realizzazione degli obiettivi di breve periodo individuati nel piano e la condivisione delle strategie intraprese dalla ricorrente;

la stessa scadenza si ritiene debba avere anche la misura cautelare concessa nei confronti di _____ e di _____ ;

venendo al governo delle spese, si ritiene che esse vadano compensate non avendo il creditore osservante assunto una posizione totalmente preclusiva alla concessione della tutela richiesta ed essendosi limitato a far rilevare profili di genericità del piano effettivamente emergenti in relazione alla proposta di accordo transattivo con l'amministrazione finanziaria;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso depositato da _____ , in persona del legale rappresentante pro-tempore:

conferma le seguenti misure protettive *erga omnes*:

divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con la società ricorrente;

divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società ricorrente;

inibitoria della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

divieto per i creditori sociali nei cui confronti operano le misure protettive di rifiutare l'adempimento di contratti pendenti o di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o modificarli in danno del creditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza ex art. 18 co. 5 CCII, inclusa l'inibitoria per le società concedenti dei rapporti di *leasing* degli autoveicoli, trattori e rimorchi di risolvere i contratti in corso per le medesime ragioni;

assegna un termine di durata delle superiori misure pari a giorni centoventi decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle imprese;

concede la misura cautelare consistente nel divieto per _____ e _____ di escutere la garanzia prestata da _____ per le linee di



credito costituite dai finanziamenti concessi alla società ricorrente, fissando quale termine di scadenza quello stabilito per le misure protettive;

manda all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto successivamente accertato che possa giustificare la revoca delle suddette misure o l'abbreviazione della loro durata;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite;

manda alla cancelleria per la comunicazione urgente della presente ordinanza alle parti costituite e al Registro delle Imprese.

Così deciso in Avellino, il 29 giugno 2026

IL GIUDICE

Dott. Pasquale Russolillo

